UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n° 13 30/05/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION E REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19.00 presso la sede dell'Unione montana sita in Comune di Arizzano Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso a tutti i Componenti, si è riunita, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	***Presente***	***Assente***
1. CALDERONI Enrico (PRESIDENTE)	X	
2. BRUSA Mauro	X	
3. ARCHETTI Giacomo	X	
TOTALI	**3**	**0**

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Paola Marino sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, la Giunta dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION E REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

CONSIDERATO CHE il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO CHE il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

DATO ATTO CHE la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, in-

terconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati.

RITENUTO, altresì, necessario prevedere , al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 37 commi 5 e 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 il Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

DATO ATTO CHE all’interno del personale dipendente dell’Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall’art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell’ allegato 2 circolare Agid 2/17;

CONSIDERATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO , pertanto, di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio a provvedere all’individuazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 comma 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l’assolvimento dei suindicati obblighi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell' allegato 2 circolare Agid 2/17;
2. DI FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale a provvedere all'individuazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 c. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul Sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
4. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime ed in forma palese, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, di provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
arch. Enrico Calderoni

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino

Favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 21/06/2018

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 30/05/2018

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino